

AUTORIZZAZIONE MACCHINA AGRICOLA E OPERATRICE

CONDIZIONI GENERALI

- A. **ASSICURAZIONE:** L'autorizzazione è valida esclusivamente se il veicolo è in regola con la prescritta copertura assicurativa.
- B. **INVARIABILITÀ DELLE CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO:** L'autorizzazione viene rilasciata da questo Coordinamento Territoriale nel limite delle proprie attribuzioni, sulla base di quanto specificamente disposto nei nullaosta tecnici allegati rilasciati dalle competenti Aree Compartimentali. Fatte salve le facoltà di riduzione di sagoma e di massa previste dal DPR 495/92, per ciascun viaggio le caratteristiche del trasporto devono rimanere invariate.
- C. **LIMITAZIONI AL TRANSITO:** L'efficacia e la validità della presente autorizzazione è subordinata, al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
- D. **PASSAGGI A LIVELLO:** Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza (Art. 14, c. 5, del DPR 495/92).
- E. **RISARCIMENTO DANNI:** La ditta è tenuta a risarcire ad Anas S.p.A. i danni eventualmente arrecati in conseguenza del transito al patrimonio stradale dal trasporto eccezionale, su richiesta dell'Area Compartimentale interessata. La ditta è tenuta altresì a risarcire qualsiasi danno causato dal trasporto eccezionale a cose o persone e terrà Anas S.p.A. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa giudiziaria dei terzi. Anas S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da terzi al trasporto eccezionale.
- F. **DIRITTI DI TERZI:** La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- G. **SOSPENSIONE E REVOCA:** È facoltà di questo Coordinamento Territoriale e delle singole Aree Compartimentali sospendere o revocare, anche parzialmente, l'efficacia dell'autorizzazione, in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti e/o con la sicurezza della circolazione. Qualsiasi manomissione o falsificazione, utilizzo scorretto o non conforme alla autorizzazione rilasciata o alle disposizioni di cui al Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 ed al Regolamento per l'esecuzione D.P.R. 495/1992 comporta l'automatica invalidità della medesima, di conseguenza il viaggio deve ritenersi NON AUTORIZZATO.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il titolare della presente autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui agli art. nn. 265, 266, 267, 268 e 283 del DPR 495/92.
2. Il veicolo autorizzato, nel caso in cui la sua sagoma ecceda la larghezza di m 3,20, dovrà essere preceduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104 del d.lgs. 285/92 e dell'art. 268 del DPR 495/92, da un autoveicolo di scorta a distanza non inferiore a m 75 e non superiore a m 150. Quest'ultima può essere effettuata anche con autoveicoli di proprietà del titolare dell'autorizzazione, condotti da personale di sua fiducia, munito di bandierine di color rosso, mediante le quali dovrà essere tempestivamente ed efficacemente segnalata la presenza e l'ingombro della macchina eccezionale agli utenti della strada.
3. Nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, avente lunghezza superiore a 16,50 m, la scorta precede e segue il complesso secondo le modalità descritte al punto precedente.
4. Nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato.

5. In caso di attraversamento di gallerie a doppio senso di marcia, per veicoli di larghezza superiore alla corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso, prima dell'impegno della galleria da parte del veicolo autorizzato, la scorta dovrà segnalare il transito all'ingresso opposto.
6. Salvo diverse indicazioni presenti nelle prescrizioni specifiche dei nullaosta tecnici, il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito.
7. Ai sensi dell'art. 268 co. 3 del DPR 495/92, il titolare dell'autorizzazione accerterà direttamente, prima di ogni viaggio e sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da compiersi.
8. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. Fatti salvi i casi in cui l'attività venga svolta per conto di Enti proprietari/gestori di strade o a seguito di una comunicazione scritta da parte degli stessi.
9. Il veicolo dovrà essere munito di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ad integrazione di quelli di cui deve essere dotato in base alle disposizioni del DPR 495/92; il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, può essere costituito da uno o più dispositivi; essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. 285/92.
10. Restano esclusi dalla presente autorizzazione i tratti di strada interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, formalmente delimitati, per i quali la intestataria dell'autorizzazione dovrà richiedere ai comuni interessati la prescritta autorizzazione di transito.
11. La presente autorizzazione dovrà sempre accompagnare, IN ORIGINALE DIGITALE, il veicolo durante la sua circolazione in regime di transito eccezionale. È onere del conducente disporre di un dispositivo idoneo alla sua esibizione ai funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/92 che ne facciano richiesta.
12. Per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette.
13. Le attrezzature di larghezza non superiore a m 2,55 (portate e/o semiportate), che montate non configurino ulteriori cause di eccezionalità delle trattrici (in larghezza e in lunghezza), e che quindi rientrino nei limiti fissati dall'art. 61 del d.lgs. 285/92 e rispettino le condizioni previste dall'art. 104, co. 7, lett. a) b) c), d) ed e) d.lgs. 285/92 sono autorizzate.
14. Nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhione prima dell'immissione in circolazione del convoglio.
15. Secondo le disposizioni di cui all'art. 175 del d.lgs. 285/92, la presente autorizzazione non consente il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Limitatamente alle strade extraurbane principali è invece ammessa la circolazione delle macchine operatrici-gru.
16. Qualora le PRESCRIZIONI SPECIFICHE non dispongano diversamente, DI NORMA, il viaggio/i potrà/anno essere effettuato/i nelle ore diurne e notturne con esclusione dei giorni e orari di divieto imposti dalle Autorità competenti.